

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 17 MARZO 1950

(20ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Adeguamento della misura delle indennità annue dovute, in aggiunta al trattamento di quiescenza, ad alcune categorie di ufficiali nella riserva, in ausiliaria o a riposo » (N. 814):

CADORNA, *relatore* Pag. 167

« Computo delle campagne della guerra 1940-1945 » (N. 619-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

CINGOLANI, *relatore* 168

CADORNA 168

(Discussione e rinvio)

« Onoranze ai caduti della guerra 1940-1945 » (N. 816):

GASPAROTTO, *relatore* 172

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Barontini, Beltrand, Cadorna, Caldera, Casati, Cemmi, Cerrica, Cingolani, Elia, Facchinetti, Gasparotto, Gortani, Ottani, Panetti e Pertini.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Adeguamento della misura delle indennità annue dovute, in aggiunta al trattamento di quiescenza, ad alcune categorie di ufficiali nella riserva, in ausiliaria o a riposo » (N. 814).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento della misura delle indennità annue dovute, in aggiunta al trattamento di quiescenza, ad alcune categorie di ufficiali nella riserva, in ausiliaria o a riposo ». Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cadorna.

CADORNA, *relatore*. Questo è un disegno di legge di modesta portata amministrativa, sia dal punto di vista dell'entità finanziaria, sia per il numero degli ufficiali che interessa. Si tratta in sostanza di questo: il 5 maggio 1948, con apposito decreto, è stata decuplicata l'indennità di riserva che è una indennità di quiescenza spettante agli ufficiali che hanno lasciato il servizio, per il numero degli anni in cui sono passibili ancora di richiamo. Questa indennità va da un minimo di mille lire per i gradi inferiori ad un massimo di dieci mila lire per i gradi superiori. Con una legge degli anni passati furono unificate le diverse categorie degli ufficiali in quiescenza in una sola categoria: quella degli ufficiali di riserva. Mentre quelli che erano già qualificati come ufficiali di riserva hanno avuto l'aumento dell'indennità di riserva, altre piccole categorie di ufficiali (avendo conservato nella dizione di essere stati mandati a casa in ausiliaria), non hanno usufruito allora di questa decuplicazione delle indennità. Con questo provvedimento ci si propone di estendere a queste

categorie l'indennità nella stessa misura di quella per gli ufficiali della riserva. A queste categorie appartengono alcuni ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati in posizione ausiliaria dal servizio permanente, ed alcuni altri ufficiali delle Capitanerie di porto. Il disegno di legge consta di due articoli: nel primo è previsto l'aumento delle indennità in parola a partire dal primo aprile 1948, nel secondo la copertura agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione. Credo, pertanto, che su questo disegno di legge non ci debba essere contrasto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti i due articoli del disegno di legge:

Art. 1.

A partire dal 1° aprile 1948, sono decuplicate le misure delle speciali indennità annue corrisposte, in aggiunta al trattamento di quiescenza, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza nella riserva o in ausiliaria, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1135, dell'articolo 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, dell'articolo 7 del regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1986, dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1935, n. 493, dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e dell'articolo 72 della legge 16 giugno 1935, n. 1026.

A partire dalla stessa data è decuplicata altresì la misura della speciale indennità annua di cui all'articolo 8 del testo unico approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, della quale usufruiscono gli ufficiali della Giustizia militare collocati a riposo ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

(È approvato).

Art. 2.

Agli effetti di cui all'articolo 81 - quarto comma - della Costituzione, alla copertura dell'onere di lire 27 milioni derivante dall'articolo 1 della presente legge sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo

di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Computo delle campagne della guerra 1940-1945** » (N. 619-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Computo delle campagne della guerra 1940-45 », già approvato da Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cingolani.

CINGOLANI, relatore. Faccio notare che mentre noi avevamo concentrato nell'articolo 6 il riconoscimento delle campagne partigiane, la Camera dei deputati tale riconoscimento ha diluito in tutti gli articoli precedenti, nominando in ognuno partigiani e patrioti.

CADORNA. Nell'articolo 4, secondo comma, il testo emendato della Camera dei deputati dice: « di una decorazione al valore militare o della croce di guerra ». Poichè la dizione « croce di guerra » è inesatta, propongo un emendamento tendente ad inserire la dizione precisa, che è: « croce al merito di guerra ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati ai seguenti articoli del disegno di legge, che risultano, in conseguenza, così formulati:

Art. 1.

La partecipazione alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni di guerra dall'11 giugno 1940 all'8 maggio 1945 nel territorio metropolitano ed extrametropolitano, e

su navi in mare o su aerei in volo, durante i cicli operativi fissati con apposite disposizioni dagli Stati maggiori delle Forze armate su determinazione dello Stato maggiore generale, o durante la lotta partigiana, od anche indipendentemente da tali cicli, o da tale lotta, nei casi indicati nei successivi articoli, dà diritto al riconoscimento delle campagne di guerra.

Tale riconoscimento, in base ai titoli che lo giustificano, quali sono in seguito specificati, va compiuto in ragione di una campagna per ogni anno solare.

(*È approvato*).

Art. 2.

Hanno diritto al computo delle campagne.

a) i militari dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali;

b) coloro che ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, abbiano ottenuto una delle seguenti qualifiche: partigiano combattente; caduto per la lotta di liberazione; mutilato o invalido per la lotta di liberazione; patriota, purchè abbia militato nelle formazioni partigiane per un periodo non inferiore a tre mesi;

c) i personali civili anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, militarizzati in base ad una delle seguenti disposizioni:

regio decreto-legge 14 ottobre 1937, numero 2707;

bandi nn. 108 e 118, rispettivamente datati 6 febbraio 1942 e 7 marzo 1942; articolo 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 123;

d) i militarizzati in base alle leggi 25 agosto 1940, n. 1304 e 1º novembre 1940, n. 1610 e i militarizzati dell'Africa italiana ai sensi dei decreti del Governo generale dell'Africa orientale italiana 24 settembre 1940, n. 1930 e 30 dicembre 1940, n. 1810, purchè abbiano effettivamente appartenuto ad unità mobilitate operanti.

Hanno inoltre diritto al computo delle campagne i personali civili non militarizzati ai quali sia stata concessa la croce al merito di guerra ai sensi del regio decreto 14 dicem-

bre 1942, n. 1729; per questo ultimo personale la campagna da riconoscersi è quella dell'anno in cui si verificò l'evento che dette luogo al conferimento della croce.

Il diritto al computo delle campagne di guerra è riconosciuto anche quando si tratti di militari e militarizzati che, pur non appartenendo alla Marina, abbiano preso imbarco su navi da guerra o requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento difensivo, o che, pur non appartenendo all'Aeronautica, abbiano preso imbarco su aerei. In ambo i casi l'imbarco deve aver avuto luogo per servizio di guerra o per esigenze connesse con le operazioni militari durante i cicli di cui all'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per ottenere il riconoscimento della campagna è necessario che le persone di cui all'articolo precedente abbiano complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all'articolo 1.

Qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna. In tal caso verrà riconosciuta solo quest'ultima.

Per il riconoscimento della campagna di guerra ai partigiani combattenti e ai patrioti è richiesto per ogni anno solare un periodo minimo di tre mesi d'effettiva appartenenza, anche non continuativa, alle formazioni partigiane. Si applicano peraltro le norme dell'articolo 4 ed il secondo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento proposto all'articolo 4, secondo comma, dall'onorevole Cadorna, di dire cioè invece di « o della croce di guerra », « o della croce al merito di guerra ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo della Camera dei deputati e modificato dall'emendamento ora approvato:

Il periodo minimo di tre mesi stabilito dal precedente articolo non è richiesto per coloro che siano deceduti, feriti o mutilati per fatti d'arme o che abbiano ottenuto la qualifica di caduto o di mutilato o d'invalido per la lotta di liberazione o siano decorati al valor militare o abbiano ottenuto la croce al merito di guerra ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, oppure siano stati fatti prigionieri o si siano ammalati per cause di servizio di guerra, sempre che la malattia comporti l'assegnazione di pensione od assegno di guerra di una delle otto categorie.

La campagna riconosciuta è quella dell'anno in cui si verificò il fatto che interruppe la partecipazione al ciclo operativo o si produsse l'evento che dette luogo al conferimento di una decorazione al valor militare o della croce al merito di guerra.

I prigionieri hanno diritto al riconoscimento del beneficio previsto nel presente articolo qualora abbiano ottenuto il giudizio favorevole delle apposite commissioni d'interrogatorio all'atto del rimpatrio.

Non hanno diritto al computo delle campagne coloro che dopo l'8 settembre 1943 hanno combattuto con le forze armate germaniche o della sedicente repubblica sociale italiana e coloro che, comunque, per la condotta tenuta dopo l'8 settembre 1943, hanno subito condanne penali, anche se amnistrate o condonate, o sanzioni disciplinari non inferiori al rimprovero solenne.

(È approvato).

Art. 5.

In deroga alle disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente, il periodo tra il 20 maggio 1944 e l'8 maggio 1945 ai militari e militarizzati delle divisioni «Cuneo» e «Regina» nonchè ai militari e militarizzati delle altre Forze Armate riuniti in formazioni, i quali dopo il ciclo di operazioni a Creta e nelle isole dell'Egeo comprese nella giurisdizione del Comando Forze Armate dell'Egeo, furono impiegati, quali operatori, per i servizi di guerra

dalle autorità militari alleate, è utile al fine del computo delle campagne di guerra.

In deroga alla stessa disposizione del secondo comma dell'articolo precedente, ai militari e militarizzati in servizio l'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette Nazioni e che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite Commissioni, i periodi di prigionia sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra.

In deroga alla stessa disposizione del secondo comma dell'articolo precedente, ai prigionieri militari e militarizzati di cui al precedente articolo 2, che, dopo l'8 settembre 1943, siano entrati a far parte volontariamente di formazioni di operatori a seguito delle Armate alleate operanti sui fronti europei, indicate nelle apposite circolari degli Stati maggiori delle forze armate e che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite Commissioni, i periodi di effettiva collaborazione durante le operazioni, entro i limiti fissati nelle circolari stesse, sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra.

(È approvato).

Avverto che l'articolo 6, approvato dal Senato, è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Poichè non si fanno osservazioni in proposito, metto ai voti la soppressione dell'articolo anzidetto.

(È approvato).

Avverto altresì che, in seguito all'avvenuta soppressione dell'articolo 6, gli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati e di cui adesso si darà lettura, hanno assunto, rispettivamente la numerazione di articoli 6, 7, 8 e 9. Do lettura di tali articoli:

Art. 6.

Il diritto al computo delle campagne di guerra è riconosciuto, indipendentemente dai cicli operativi, ai militari delle Forze Armate

IV COMMISSIONE (Difesa)

20ª RIUNIONE (17 marzo 1950)

dello Stato ed ai militarizzati di cui all'articolo 2 della presente legge impiegati in rastrellamenti e dragaggio bombe, mine ed ordigni esplosivi in genere.

Tale diritto è altresì riconosciuto ai militari e militarizzati suddetti impiegati nello stesso servizio dopo la data dell'8 maggio 1945 e fino al 16 aprile 1946.

Il periodo minimo richiesto per il riconoscimento di una campagna è, per ogni anno solare, di tre mesi di servizio, anche non continuativo, nello speciale incarico. Per il computo di questo periodo valgono le norme del secondo comma dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il periodo minimo di cui all'articolo precedente non è richiesto per il caduto, il ferito, il mutilato, l'invalido, il decorato al valor militare e l'insignito di croce al merito di guerra per eventi verificatisi nello speciale servizio.

La campagna riconosciuta è quella dell'anno in cui si verificò il fatto che interruppe la partecipazione al rastrellamento e al dragaggio degli esplosivi o si produsse l'evento che dette luogo al conferimento di una decorazione al valore militare o della croce al merito di guerra.

(*È approvato*).

Art. 8.

I mutilati o invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata o aggravata per fatti d'arme o per causa di servizio di guerra durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, titolari di pensione o assegno di guerra di una delle prime sei categorie, i quali alla data della ferita o della malattia stessa facevano parte di enti delle Forze Armate mobilitati e partecipanti ai cicli operativi, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati e operanti per tutto il tempo decorso dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità di cui sopra fino alla data dell'8 maggio 1945.

I partigiani combattenti che, successivamente all'8 settembre 1943, siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di formazioni partigiane, devono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a formazioni partigiane dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità, fino alla data dell'8 maggio 1945.

Per i militari e militarizzati di cui agli articoli 6 e 7, i quali siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, è considerato valido, ai fini del computo delle campagne di guerra, il tempo decorso dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità fino alla data dell'8 maggio 1945, se impiegati nello speciale servizio non oltre la detta data, o fino al 16 aprile 1946, se impiegati nello speciale servizio dopo la predetta data dell'8 maggio 1945.

(*È approvato*).

Art. 9.

I mutilati e invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata o aggravata per fatti d'arme o per cause di servizio di guerra, durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, titolari di pensione o assegno di guerra della 7ª o dell'8ª categoria e i feriti per fatto d'arme o per causa di servizio di guerra, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di enti delle Forze Armate mobilitate e partecipanti ai cicli operativi, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati e operanti anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, soltanto per il periodo trascorso in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa in conseguenza di tale ferita o malattia, e comunque, non oltre la data dell'8 maggio 1945.

I partigiani combattenti che, successivamente all'8 settembre 1943, siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente, i quali alla data della ferita o della

malattia facevano parte di formazioni partigiane devono essere considerati, agli effetti della presente legge, come appartenenti a formazioni partigiane, anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, fino al momento della accertata guarigione e, comunque, non oltre la data dell'8 maggio 1945.

Per i militari e militarizzati di cui agli articoli 6 e 7, i quali siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo è considerato valido, ai fini del computo delle campagne di guerra, il tempo successivo alla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità, trascorso in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa in conseguenza di tale ferita o malattia, e comunque non oltre la data dell'8 maggio 1945, se impiegati nello speciale servizio non oltre la detta data, o fino al 16 aprile 1946, se impiegati nello speciale servizio dopo la predetta data dell'8 maggio 1945.

(È approvato).

Avverto che la Camera dei deputati ha proposto l'aggiunta del seguente articolo:

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Poichè non si fanno osservazioni in proposito, metto ai voti l'articolo suddetto.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Onoranze ai caduti della guerra 1940-1945 » (N. 816).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Onoranze ai caduti della guerra 1940-45 ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gasparotto.

GASPAROTTO, *relatore*. Ho sollecitato più volte il Sottosegretario per la difesa, senatore

Vaccaro, perchè rispondesse ai quesiti presentati dall'onorevole Cadorna e da altri circa le disponibilità del Tesoro per questa iniziativa. Il senatore Cadorna, infatti, ha fatto rilevare che se dobbiamo recuperare le salme dei caduti in tutte le parti del mondo occorrono ingenti disponibilità finanziarie; mentre gli stanziamenti che sono stati predisposti con questo disegno di legge sono irrisori. Nell'ultima riunione perciò si è invitato il Sottosegretario per la difesa a prendere accordi con il Ministero del tesoro per sapere quali siano i mezzi necessari a questa opera.

È una impresa imponente, il programma è magnifico; si tratta da parte del Governo, per mezzo dei suoi delegati consolari, di recuperare sui campi di battaglia e di concentramento, nei cimiteri sparsi in tutto il mondo, le salme degli italiani caduti, ed in convogli speciali riportarle alla frontiera. Alla frontiera queste salme vengono messe a disposizione delle famiglie, per quelle che intendano seppellire i loro cari nelle tombe di famiglia. Alla frontiera il Governo ne fa la consegna e concorre alle spese di trasporto fino al luogo di destinazione con il consueto contributo della legge 1947, cioè fino a 30 mila lire. Però, soggiunge il disegno di legge che, ove questo diritto di prelazione non venga dalla famiglie immediatamente esercitato, essa lo perde per sempre; ciò è giusto perchè non si possono turbare le ossa dei morti quando sono già state accolte negli Ossari.

Il progetto è apprezzabilissimo in linea di massima, lo abbiamo tutti affermato; senonchè le osservazioni dell'onorevole Cadorna sono state pertinenti, perchè hanno fatto rilevare che la spesa dovrebbe salire a diversi miliardi. Ciò fu affermato chiaramente alla presenza del Sottosegretario, il quale ha assicurato che avrebbe fatto passi presso il Tesoro. Io l'ho sollecitato a questo proposito. Pertanto non posso concludere, oggi, che in questo senso: il progetto è apprezzabilissimo ma a tutt'oggi manca la corrispondente assegnazione dei fondi. La soluzione è urgente, perchè riceviamo continuamente lettere da parte dei familiari dei caduti che incitano al compimento di questa opera.

Pensate che moltissime famiglie hanno trasportato dalla Germania, a loro spese, i loro

IV COMMISSIONE (Difesa)

20ª RIUNIONE (17 marzo 1950)

cari; ma un simile trasporto costa circa 300 mila lire e non tutte le famiglie sono in condizioni di sobbarcarsi a tale spesa. Vi sono stati operai che si sono tassati, singolarmente, per rendere possibile il recupero delle salme dei loro compagni e vi sono state anche delle ditte che hanno contribuito a questo scopo. Questo è accaduto in tutti i Comuni di montagna della Lombardia, dove si sono raccolti i fondi per recuperare le salme dei propri concittadini. Pertanto bisogna che la soluzione sia sollecita, perchè ormai sono passati 5 anni

dalla fine della guerra ed urge che queste salme trovino finalmente una definitiva sepoltura.

PRESIDENTE. Proporrei di rinviare la discussione di questo argomento a dopo Pasqua, per dar modo al Sottosegretario per la difesa di fare i dovuti passi e noi si possa avere le informazioni che ci occorrono.

(Così resta stabilito).

La riunione termina alle ore 10,20.